

N. R.G. [REDACTED] 7761



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE IMMIGRAZIONE -

nel procedimento iscritto al n. R.G. 7 [REDACTED] /2022 promosso con ricorso depositato in data 7.10.2022
da

[REDACTED]

con il patrocinio dell'avv. C [REDACTED]

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
contumace

nonché con

Pubblico Ministero

In punto: diritti di cittadinanza

ORDINANZA

I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da Massima [REDACTED] nata a [REDACTED] (VI) in data [REDACTED] cittadina italiana emigrata in Brasile in epoca preunitaria ed ivi deceduta.

Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: *“All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani»”.*

Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che *“Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all’estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell’avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l’ava era nata in provincia di Vicenza, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.

Preliminarmente deve darsi conto che l’ava nel caso di specie è nata prima della costituzione del Regno D’Italia ma tale circostanza non ha impedito che la stessa abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrata all’estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l’art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907 in forza delle quali coloro che erano nati prima dell’unificazione dell’Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d’Italia – nel caso del Veneto il riferimento è al 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di

specie, alla luce della documentazione in atti, si deve ritenere che Massima [REDACTED] abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia.

L'esame dei documenti prodotti evidenzia che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si interruppe a causa di passaggi generazionali per linea femminile; la trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, come avvenuto nel caso di specie.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione *“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”*. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, *“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”*.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che *“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”* (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: *“lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così*

come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato".

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, -accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che

[REDACTED]

sono cittadini italiani *iure sanguinis* per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
Massima [REDACTED]

Ordina al ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Venezia, 28.04.2023.

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Zeminian